STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

e di PROMOZIONE SOCIALE

ASD-APS ALTRE MENTI

ART. 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del c.c., nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 legge 289/2002 e della legge 383/2000 e loro ss.mm., è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata "**A.S.D. – A.P.S. ALTRE MENTI**" (d'ora in poi "Associazione") avente connotazione apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro. L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Tambroni n.12, mentre potrà avere sede operativa ovunque ritenga opportuno svolgere le proprie attività previa comunicazioni agli organi competenti. In caso di modifica della sede non è prevista una nuova registrazione del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e/o ad un Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni e/o da eventuali altri Dicasteri, nonché a Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate riconosciute, Organizzazioni Nazionali e/o Internazionali aventi le sue stesse analoghe finalità, impegnandosi ad accettarne le norme e i regolamenti ed adattando ad essi, laddove necessario e non incompatibile con la Legge della Repubblica Italiana, anche le norme contenute nel presente Statuto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

a) E' un istituto unitario ed autonomo, amministrativamente indipendente e diretto democraticamente, attraverso il Consiglio Direttivo eletto, da tutti gli associati che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale;
b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
c) Ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
d) Gli eventuali impianti, servizi, strutture, attività promosse od organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti mediante i quali potranno essere disciplinate le possibili modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati;
e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente;

g) Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi democratici di partecipazione all'attività associativa da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

ART. 3 – FINALITA' E SCOPI GENERALI

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione ha come scopo principale quello di promuovere attività per la diffusione della cultura cinofila e, nello specifico, alla relazione uomo-animale in ambito sportivo e sociale, promuovendo anche così iniziative volte ad disincentivare l'utilizzo di metodi coercitivi nel rapporto uomo-cane. Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione può svolgere attività sportive dilettantistiche e di promozione sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e della L. 383/2000 e s.m.i., l'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, può promuovere e gestire:

1. la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica e motorio-sportiva, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva, nel rispetto delle norme e direttive del C.O.N.I. e del C.I.O. nonché degli Statuti e Regolamenti delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate al C.O.N.I.) o degli E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva) cui si affiliasse, che sono espressamente riconosciute ed accettate con il presente Statuto;

2.a. attività sociali, culturali, didattiche, ludiche, ricreative, artistiche, benefiche, turistiche (nella forma del turismo sociale), assistenziali, ambientalistiche, di prevenzione sanitaria valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo;

2.b. attività educative, di approfondimento e formazione psico-fisica e della personalità per favorire la crescita socio-culturale ed etica dei propri associati e, in generale, del contesto sociale anche esterno all'Associazione, cui con esso interagisse nel perseguimento dei propri obiettivi associativi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità e rispondere alle esigenze del corpo sociale potrà avvalersi della facoltà di creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio utilizzando strumenti e risorse disponibili purché non contrari alla legge, ordine pubblico e buon costume.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha quale oggetto sociale il compimento delle seguenti attività:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con istituzioni, imprese, associazioni, enti pubblici o altre organizzazioni private o pubbliche, sia italiane che estere, per gestire impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ludiche, ricreative e assistenziali;

b) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi e/o percorsi educativi rivolti agli associati per meglio relazionarsi ed interagire con i cani quali (a mero titolo esemplificativo): socializzazione per cuccioli (puppy party e puppy class), zooantropologia didattica ed urbana, percorsi pre adozione e riabilitativi per cani con distrurbi comportamentali;

c) promuovere e organizzare ed eventualmente gestire tornei per gli associati, in particolare, agility dog, mobility dog, obidience, disc dog o di altre discipline sportive dilettantistiche nessuna esclusa;

d) allestire e gestire bar e punti di ristoro presso la sede, ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni di cibi e bevande, ai propri associati e familiari, nel rispetto del dettato normativo ed in particolare, del D.P.R. 235/2001 e di ogni altra norma in materia;

e) esercitare, organizzare eventi ed attività sportive dilettantistiche, compresa quella didattica, di formazione e di aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;

f) svolgere ogni altra attività istituzionale, nessuna esclusa, anche avvalendosi di organizzazione, personale e ambienti messi a disposizione da altre associazioni con le medesime finalità purché conforme alle finalità sociali e nel rispetto dell'art 90 l. 289/2002 e della l. 383/2000 e loro s.m.i.;

g) promuovere e stimolare le libere opzioni ideali e politiche degli associati, garantendo, insieme alla dialettica, atteggiamenti o linguaggi al suo interno, senza ledere le diverse sensibilità e convinzioni;

h) promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, ambientalistiche;

i) ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società, con le istituzioni pubbliche con gli enti locali ed altri enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, della cultura e dello sport

j) esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, sia nei confronti degli associati che dei non associati;

k) organizzare corsi, aggiornamenti, incontri, manifestazioni, eventi, gare, campionati, tornei e trofei aperti anche ai non associati purché non contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e, se a pagamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;

Senza che ciò sia limitativo e purché strumentale al raggiungimento delle finalità associative, l'associazione può:

- realizzare prodotti editoriali e multimediali ad uso esclusivo degli associati;
- realizzare un sito internet quale canale di diffusione esclusivamente di tipo istituzionale;
- organizzate trasferte, viaggi o soggiorni turistici dalla caratterizzazione sportiva, socio-culturale, artistica, ludico-ricreativa e didattico-formativa, le citate connotazioni espresse

singolarmente o in forma anche parzialmente congiunta, il tutto aperto anche ai non associati se del caso e ricorrendone i presupposti;

ART. 5 - ASSOCIATI

a) Possono essere associati tutti i cittadini che ne condividano le finalità e che ne facciano richiesta.

b) Il numero degli associati e' illimitato.

c) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, indirizzata al Consiglio Direttivo e contestualmente dovranno versare la quota associativa;

d) La validità della qualità di associato è efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda, salvo parere contrario e motivato, per iscritto, dal Consiglio Direttivo.

e) In caso di domanda di ammissione ad associato da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

f) Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Potranno esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate. L'associato può farsi rappresentare da altro associato. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui alla lettera b) dell'art. 9;

g) Gli associati hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e prendere visione di tutta la documentazione gestionale/contabile/amministrativa previa richiesta scritta e motivata al Consiglio e accollandosi, se necessarie, le spese per l'estrazione di copia di tali atti;

h) Gli associati sono tenuti:
   - al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'assemblea. Tale quota non é trasferibile né rivalutabile che, una volta versata, non potrà per nessun motivo essere restituita;
   - al versamento di eventuali quote associative straordinarie nell'entità e nei tempi stabiliti dall'Assemblea su sua proposta motivata o su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
   - all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

i) Gli associati possono dimettersi volontariamente ma non hanno mai diritto alla restituzione della quota sociale;

j) Gli associati possono essere sospesi, espulsi, o radiati per i seguenti motivi:
   - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
   - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;

k) Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, cosicché il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea stessa. L'associato radiato non può essere più ammesso.

l) Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

ART 6 – CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA

Per lo svolgimento delle attività sportive praticate nella e dall'Associazione, se richiesto dalla legge o per ragioni cautelative connesse al'attività svolta, agli associati potrà essere domandato di presentare la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, rilasciata rispettivamente o da un medico operante un centro di medicina sportiva o da un medico di base, ed avente validità di 1 (uno) anno dal rilascio. In ogni caso, per la corretta applicazione delle condizioni di polizza assicurativa dell'Associazione e degli associati, questi svolgeranno le attività sportive praticate nel suo ambito, sempre e solo con l'autorizzazione che sarà, di volta in volta, e previa richiesta, rilasciata dagli Organi Associativi. Se un associato svolgesse attività sportiva o di promozione sociale in modo autonomo o senza autorizzazione dell'Associazione, decadrà dalla copertura assicurativa, ferma l'ipotesi della sua esclusione dall'Associazione. Detto associato risponderà in ogni caso a titolo personale dei danni che procurasse a persone o cose, decadendo anche dalla garanzia assicurativa R.C.T. e sollevando parimenti l'Associazione da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di Terzi.

ART. 7 – GLI ORGANI

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA

a) L'assemblea generale degli associati - massimo organo deliberativo dell'Associazione – è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti. E' ammessa una sola delega per testa. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

b) L'Assemblea ordinaria:

- elegge gli Organi Direttivi dell'Associazione;
- elegge, eventualmente, il Collegio Sindacale;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- approva eventuali Regolamenti interni;

- decide l'importo della quota associativa annuale;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate ed esamina i ricorsi presentati dagli associati;
- delibera in merito all'esclusione degli associati.

c) L'Assemblea straordinaria:

- apporta le modifiche allo Statuto;
- approva e modifica atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designa e sostituisce gli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- scioglie l'Associazione, stabilendone le modalità di liquidazione.

d) La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno (20) venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

e) L'Assemblea ordinaria é validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei associati che hanno diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

f) L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1 / 10 (un/decimo) degli associati.

g) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

h) In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti.

i) L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

j) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

k) Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

l) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, la nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea; le deliberazioni adottate, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, tenuto anche a fogli mobili,;

m) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;

n) L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti delle minoranze;
- le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario secondo le indicazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo:

- fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
- redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione;
- propone all'Assemblea l'eventuale regolamento di applicazione dello Statuto;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai medesimi;
- decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- stipula gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- delibera sul recesso e sull'esclusione degli associati;
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per mail (certificata e non) o mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno (20) venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti, anche su fogli mobili. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza di quelli sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo può, in caso di comprovata urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle decisioni assunte.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei suoi rapporti esterni: personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività;
- può conferire, con il consenso dell'Assemblea, ad una o più persone, non facenti parte del Consiglio Direttivo, il potere di sottoscrivere il contratto di conto corrente e di depositare la propria firma per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, ha la firma legale dell'Associazione. Ad esso viene inoltre attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vicepresidente con i più ampi poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi (con espressa facoltà di porre in essere atti o negozi in genere e gestione di rapporti con Istituti di Credito e Compagnie Assicurative) e in giudizio. In caso di dimissioni del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Presidente uscente é tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla elezione di

questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART 11 - ALTRE CARICHE SOCIALI

a) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi previsti dallo Statuto. Resta in carica fino a che è in carica il Consiglio o fino alla sua eventuale revoca o dimissioni. Assume il ruolo interinale di Presidente nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

b) Il Segretario cura la gestione documentale dell'attività associativa e custodisce i libri associativi di cui al successivo art. 16, occupandosi anche della gestione amministrativa dell'Associazione (a titolo meramente esemplificativo compilazione e presentazione documentazione amministrativa presso la Pubblica Amministrazione). Ha l'incarico dell'aggiornamento amministrativo-contabile, rappresentando la situazione finanziaria attraverso la compilazione corretta ed aggiornata della prima nota di cassa nonché mediante la predisposizione di tutta la documentazione contabile che, ora per allora, si rendesse necessaria e comunque prevista dalla legge (a titolo meramente esemplificativo Modello EAS).

ART. 12 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI – RIMBORSI SPESE

a. Le funzioni di incarichi sociali, svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite.

b. Le prestazioni effettuate dai membri del Consiglio Direttivo o da altri (associati e non associati), non volontari, possono dar diritto a rimborsi spese a piè di lista o forfetari (vitto, alloggio, chilometrici) o a compensi che verranno concordati, anche verbalmente, con il Consiglio Direttivo.

c. Le prestazioni di cui al punto b) devono essere iscritte nel rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, nel rispetto della normativa previdenziale e fiscale vigente.

ART. 13 – DIMISSIONI

Gli associati hanno la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario é tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni ma non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale, a tal proposito, avrà facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 14 PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della stessa. L'Associazione è senza scopo di lucro e le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività sono costituite dai seguenti proventi:

a. quote associative annuali sia in forma ordinaria che, eventualmente, straordinaria;
b. corrispettivi specifici versati da associati, iscritti, associati o partecipanti e da tutti coloro che fruiscono delle iniziative e servizi offerti;
c. eventuali contributi pubblici e privati;
d. proventi, commerciali e non, derivanti dalle attività promosse, esercitate ed organizzate dall'Associazione stessa connesse e compatibili al perseguimento delle finalità associative;
e. donazioni, lasciti, elargizioni speciali e altre entrate sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
f. da ogni altro tipo di entrata purché ricevuta nel rispetto dell'art. 90 L. 289/02 e della L. 383/00 e s.m.i..

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti, a qualsiasi titolo, dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

a) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
b) Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati che deve approvarlo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
c) Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

ART. 16 PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

L'Associazione deve documentare la propria attività a mezzo tenuta di libri sociali e la prima nota di cassa. I libri sociali sono individuati in: il libro degli associati o soci; il libro dei verbali dell'Assemblea generale degli associati, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo. I libri sociali e il libro cassa, anche a fogli mobili, sono tenuti ed aggiornati dal Segretario che ha anche l'onere della loro custodia e deve documentare in modo corretto e veritiero le entrate e le uscite dell'

Associazione. Ha il compito di controllare che tutti i pagamenti e gli incassi superiori ad euro 516,46 (o diversa minore e/o maggiore somma prevista dalla legge) siano effettuati con mezzi di pagamento o di incasso tracciabili, pena la revoca dall'incarico. Il Segretario, ex. L. 196/03 e con il Presidente, è responsabile per la tutela dei dati personali degli Associati ed insieme sono garanti del D.P.S. interno e di tutta la documentazione diversa da quella contabile. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera averne copia dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 17 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario rilevanti, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella del Vicepresidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro competente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

ART. 18 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea. Le variazioni sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati con diritto al voto e l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, deve avvenire da parte di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi e di utilità sociale ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro i membri del Consiglio Direttivo, da o contro i sindaci (se nominati), da o contro i liquidatori dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Bologna. Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come previsto nel presente articolo, sarà definitivamente risolta mediante il giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le leggi in materia con obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché gli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva/sociale cui l'associazione intende affiliarsi.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.

Il Presidente Serena Depoi

Il VicePresidente Beatrice Barbone

Il Segretario Andrea Fall

- 5 APR. 2012

ALLEGATO ALL'ATTO N. 4090 DEL 05/04/12